



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

Prot. Fasc. n.4899/2016/Area III

VISTO l'art. 4, comma 2 del Decreto Legge 20 giugno 2002, n.121 (convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2002, n. 168) come ulteriormente modificato dall'art. 7 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214, il quale prevede che "Il Prefetto - sentiti gli organi di Polizia Stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari - individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse su cui, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico e di altre cause per le quali non è possibile procedere al fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, è possibile impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del codice della Strada" (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);

VISTA l'istanza inviata con la nota prot. N. 2016/17643 in data 25/05/2016 dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna, intesa ad ottenere l'inserimento della strada provinciale n.8 "Canale naviglio primo tratto" compreso tra il km. 2+350 e il km. 6+850, nel prescritto decreto prefettizio;

CONSIDERATO, che a seguito di tale istanza questo Ufficio ha avviato istruttoria presso gli Organi di Polizia Stradale, per verificare l'ammissibilità della istanza prodotta dall'Amministrazione Provinciale, accertare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e verificare le esigenze di sicurezza stradale, condizioni necessarie per la collocazione di strumenti di verifica, a remoto, della velocità;

ACQUISITE le valutazioni tecniche dell'Amministrazione Provinciale, del Comando di Polizia Stradale, nonché di altri Enti competenti in materia;



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

RITENUTO che nel tratto di strada sopraindicato ricorrono i presupposti di cui all'art. 4 della legge 1° agosto 2002, n.168, per l'installazione dei dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni), e ciò in quanto:

- Il tasso di incidentalità accertato negli anni passati (cinque), tenuto conto di quanto rilevato nel complesso dalle Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri – Stazione di Granarolo Faentino, Comando di Polizia Municipale di Faenza), è rilevante;
- Le caratteristiche strutturali della strada presentano uno sviluppo planimetrico tale che per la larghezza della piattaforma, la tipologia di curve, la presenza di rotatorie, di manufatti di scavalco, e di incroci, impongono la necessità di contenere la velocità dei veicoli;
- Il tratto di strada in questione costituisce direttrice di primaria importanza in quanto collega direttamente l'area lughese con quella faentina e, pertanto, si caratterizza per una elevata densità di traffico pari a 4.794 veicoli giornalieri di cui il 5% mezzi pesanti e, tra l'altro, la stessa strada è utilizzata, sovente, anche da ciclisti;
- Nella strada interessata vi sono nuclei urbani sparsi nonché zone a destinazione artigianale, produttiva e commerciale, tali da rendere necessaria una migliore regolazione della circolazione ai fini della sicurezza stradale;
- Nel tratto di careggiata interessato non vi sono, allo stato, aree sufficientemente ampie per poter svolgere servizi di controllo del territorio con veicoli e mezzi d'istituto in condizioni di sicurezza sia per gli operatori di polizia, che per gli utenti della strada;
- Le condizioni della strada si caratterizzano per una pavimentazione in buono stato di manutenzione senza particolari ammaloramenti, in buono stato di conservazione, che se da un lato sono garanzia di sicurezza poiché vengono rispettati i requisiti minimi per una corretta circolazione, dall'altro, agevolano condotte che sono in contrasto con le norme relative ai limiti di velocità, (in un contesto, pertanto, in cui sarebbero necessari controlli, ma che, come riferito da tutte le forze dell'ordine per le caratteristiche della strada non sono al momento possibili);



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

- Seppure la strada, come riferisce la Polizia Stradale, risulta caratterizzarsi per aree che potrebbero essere adibite a piazzole di sosta, attraverso specifici interventi strutturali, tuttavia al momento non esistono spazi adeguati per consentire alle Forze dell'Ordine di predisporre idonei ed efficaci servizi di polizia volti a contestare immediatamente le violazioni in questione;
- Seppure negli anni, riferisce la Polizia Stradale, non sono state elevate numerose contravvenzioni relativi al mancato rispetto del limite di velocità, tale dato si giustifica proprio per la inadeguatezza dei luoghi all'organizzazione di specifici servizi;

VISTO il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, "Nuovo Codice della Strada" e il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16/12/92 n.495;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168, e in particolare l'art. 4;

D E C R E T A

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142, 148 e 176 del codice della Strada, senza l'obbligo della contestazione immediata di cui all'art. 200 del C.d.S. , sulla:

- S.P. n.8 "Canale naviglio primo tratto" compreso tra il km. 2+350 e il km. 6+850.

L'installazione o l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo dovrà essere portata a conoscenza degli utenti della strada a cura del Comune di Granarolo Faentino (RA) e dell'Ente Proprietario della strada con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile ed anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione che potranno essere installati con l'osservanza delle modalità di impiego, previste dal decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno del 15 agosto 2007, pubblicato nella G.U. 23 agosto 2007 m. 195.



Il Prefetto della Provincia di Ravenna

Gli organi di Polizia Stradale e l'Ente proprietario della strada
sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ravenna, 19 giugno 2017

IL PREFETTO
(Francesco RUSSO)

EDT/pb